

STATUTO

TITOLO I - STORIA, DENOMINAZIONE, SEDE

Articolo 1.

Nel maggio 1920 per iniziativa e pietà dei Terziari dipendenti dai Frati Minori della Provincia Tridentina di S. Vigilio fu istituita in Rovereto la Pia Opera "Famiglia Materna" che funzionò fino dalla sua origine in base ad uno Statuto approvato con Decreto 22 maggio 1920 n. 24963, del Commissariato Generale Civile della Venezia Tridentina, mirando, come dice il suo nome, "alla formazione della famiglia materna, là dove è impossibile la famiglia parentale" e permettendo così di "diminuire, anzi far sparire i 'figli di nessuno', i trovatelli, facendoli crescere con le mamme, dell'amore e della vita delle loro mamme, circondati dalle cure e tenerezze materne" (Dal Manifesto dei Fondatori, 1919).

Nel 1932 l'Istituto veniva ampliato e sistemato al fine di creare, in occasione delle faustissime nozze delle Loro Altezze Reali Umberto di Savoia e Maria del Belgio, un'Opera assistenziale Provinciale. I fondi necessari a tale scopo furono devoluti alla Opera Pia per diretto interessamento della Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Dal 1944 al 1975 l'Opera ha ospitato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di Rovereto.

Dal 1983 al 1986, dopo la vendita di parte del patrimonio, l'Opera veniva completamente ristrutturata per adeguarla alle mutate esigenze dell'accoglienza di madri nubili e di donne in difficoltà.

L'Opera ha svolto la propria attività sotto forma di I.P.A.B. dal 1933 al 1998, quando, con delibera della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige n. 610 del 23 aprile 1998, essa è stata riconosciuta quale ente avente i requisiti, previsti dalla L.R. n. 3/96, per ottenere la depubblicizzazione.

Con determinazione n. 21 di data 6 Novembre 1998, rettificata con determinazione n. 27 di data 27 Novembre 1998 del Dirigente del Servizio Affari generali della Provincia Autonoma di Trento viene riconosciuta la personalità giuridica privata alla Fondazione "Opera Famiglia Materna" con decorrenza giuridica dal giorno 1 Gennaio 1999.

La Fondazione Opera Famiglia Materna, con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali n. 4 di data 26 Febbraio 2002 viene iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 161.

Il 14 gennaio 2006 veniva adottata una modifica statutaria che modificava il nome della Fondazione, da "Opera Famiglia Materna" a quello originario di "Famiglia Materna".

La Fondazione ha svolto e svolge la propria attività gra-

zie al contributo fattivo e all'impegno profuso dai Patroni, tra i quali si sono sempre distinti i Patroni onorari per le loro eccezionali benemerenze ed il particolare sostegno accordato alla Fondazione.

Articolo 2.

A seguito della depubblicizzazione è istituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Famiglia Materna" ETS.

Articolo 3.

"Famiglia Materna" ha sede in Rovereto (TN) in Via Saibanti, n. 6 ed opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.

La variazione dell'indirizzo di "Famiglia Materna" all'interno del medesimo Comune non comporta l'attivazione dell'iter di modificazione statutaria, ma viene riportata nello Statuto a seguito di apposite deliberazioni consiliari.

"Famiglia Materna" per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie anche in altre aree del territorio nazionale o in paesi esteri.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Articolo 4.

"Famiglia Materna" si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di attività di interesse generale, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione (ex art.5 Codice del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in via esclusiva e principale, sia a livello nazionale che internazionale.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione svolge attività con lo scopo di tutelare e favorire nello specifico le donne e i loro figli in situazione di difficoltà a causa di crisi nei rapporti familiari e sociali, sfruttamento o violenza fisica e morale, fragilità personali e genitoriali, povertà e rischio di emarginazione.

"Famiglia Materna" promuove o incoraggia ogni azione volta al riconoscimento dei loro diritti, alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica, alla formazione e alla realizzazione di sé nel contesto familiare, sociale, culturale, lavorativo ed economico.

L'attività inerente al settore dell'Istruzione viene svolta tramite la gestione di istituzioni scolastiche in possesso del riconoscimento della parità ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.

Nell'ambito delle proprie attività inoltre:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazio-

ne con progetti di altre organizzazioni ETS, non lucrative di utilità sociale che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale;

- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;

- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

In particolare, Famiglia Materna ha lo scopo di tutelare, promuovere e favorire lo sviluppo di esperienze di comunità e solidarietà tra le persone, con specifico riferimento all'istituto della famiglia in tutti i suoi aspetti, quali l'educazione, l'assistenza ai coniugi, la tutela della maternità e l'educazione dei bambini e dei giovani in genere.

La Fondazione può inoltre svolgere le **attività connesse** o accessorie a quelle statutarie, secondarie e strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione ETS. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 4, "Famiglia Materna" potrà, tra l'altro:

- a) istituire e gestire direttamente **centri di accoglienza**, residenziali e non residenziali, per donne sole o con figli, case rifugio e alloggi protetti di **pronta accoglienza** per donne e minori vittime di violenza, consultori familiari, programmi di trattamento e rieducazione rivolti a **uomini autori di violenza** nei confronti delle loro partners, centri di accoglienza per stranieri e profughi, centri di accoglienza per la **prima infanzia**, centri di educazione e aggregazione per bambini, adolescenti e giovani, interventi educativi domiciliari per minori e famiglie, centri di accoglienza per **anziani** e per l'abitare accompagnato per adulti ed anziani, nonché sostenere e/o ospitare enti analoghi e simili gestiti da enti terzi senza scopo di lucro.

- b) promuovere la conoscenza e l'informazione sui temi dell'accoglienza, della famiglia, della maternità e dell'educazione dei minori, del contrasto alla violenza di genere, della difesa dei diritti umani e della solidarietà, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di ricerche;

- c) promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni di ca-

rattere socio-culturale, al fine di divulgare e diffondere presso la cittadinanza la conoscenza delle proprie attività.

d) progettare e sviluppare iniziative di formazione, avviamento ed **inserimento lavorativo** per soggetti socialmente svantaggiati come: laboratori per acquisizione prerequisiti lavorativi, tirocini di inclusione sociale, centri del fare.

e) costituire e partecipare ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative ed **imprese sociali**, anche a livello internazionale, che svolgano attività accessorie e strumentali e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali.

f) gestire **istituzioni scolastiche paritarie** nel rispetto, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della Legge provinciale sulla scuola e nel Capo I del relativo Regolamento di attuazione. Al fine di realizzare i principi che ispirano i Servizi di Famiglia Materna, è stato acquisito il ramo di azienda relativo all'attività scolastica (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado), rispetto alla quale si è chiesta ed ottenuta la parità alla Provincia Autonoma di Trento. L'attività scolastica è orientata a sostenere bambini e ragazzi in situazioni di particolare fragilità, includendoli in un sistema di accoglienza che stimoli armoniosamente tutte le dimensioni della persona, attraverso progetti specifici, individualizzati e sperimentali, in collaborazione con la rete di servizi attiva sul territorio. Famiglia Materna, in qualità di soggetto gestore, ha provveduto a presentare alla struttura provinciale competente le dichiarazioni, ad assumere gli impegni e allegare la documentazione previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. Per il raggiungimento dello scopo sociale "Famiglia Materna" usufruisce di sovvenzioni pubbliche o private, nonché può stipulare convenzioni di qualsiasi altra natura con enti privati e pubblici, locali, nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 6.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle finalità e la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5.

Il patrimonio della fondazione, inventariato a bilancio, è composto dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale ed eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 7.

"Famiglia Materna" provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

- a) con i redditi del proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 4 e 5;
- c) con i contributi dei Patroni;
- d) con erogazioni liberali di qualsiasi natura;
- e) con sovvenzioni e/o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito e enti in genere, anche in virtù di apposite convenzioni stipulate con essi; ai fini dell'ammissione ai contributi provinciali a sostegno dell'istruzione scolastica paritaria, previsti al Capo II del Regolamento 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., Fondazione Famiglia Materna si impegna al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della Legge provinciale sulla scuola e specificati dall'art. 10 del Regolamento di attuazione. Con riferimento all'intervento previsto dall'art. 20 del Regolamento ("Assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza") Fondazione Famiglia Materna potrà stipulare con la struttura provinciale competente la convenzione di cui ai successivi articolo 21, comma 3 e articolo 22, commi 3 e 4.
- f) con la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti inerenti gli scopi e le attività della Fondazione;
- g) con ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, da Famiglia Materna.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 8.

"Famiglia Materna" è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, i quali vengono così nominati:

- I) quattro dall'Assemblea dei Patroni scelti tra i Patroni medesimi;
- II) uno dal Padre Provinciale dei Francescani della Provincia di S. Vigilio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e durerà in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito. Qualora venisse meno contemporaneamente la Maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente a far data della nomina dei quattro membri da parte dell'Assemblea dei Patroni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Tanto il Presidente quanto il Vicepresidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Articolo 9.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o qualora lo ritenga opportuno o necessario;
- b) su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima, indicando anche l'ordine del giorno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

L'adunanza può avvenire anche in modalità a distanza utilizzando piattaforme per audio-videoconferenze on line concordate ed accessibili a tutti i membri del Consiglio.

Articolo 10.

Al Consiglio é affidata l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, di "Famiglia Materna". Il Consiglio provvede al regolare funzionamento di "Famiglia Materna"; delibera sui modi di gestione della medesima; adotta tutti i prov-

vedimenti ritenuti necessari, utili ed opportuni per il buon andamento di "Famiglia Materna" e per il raggiungimento dei fini statutari.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre la modifica dello statuto, da adottarsi con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri.

Ad esso spetta assumere gli eventuali lavoratori dipendenti e decidere in merito al rapporto di lavoro relativo.

Il Consiglio convoca altresì l'Assemblea dei Patroni e redige il bilancio preventivo e consuntivo annuali. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti del Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali "ad negotia" anche al di fuori dei propri membri e della stessa Fondazione. Il Consiglio è altresì deputato ad individuare attività diverse, secondarie e strumentali, connesse alle attività istituzionali principali, nel rispetto del criterio di prevalenza.

Articolo 11.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede di "Famiglia Materna".

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti dirime chi presiede.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

Trattandosi di questioni riguardanti persone, le deliberazioni devono aver luogo sempre a voti segreti.

In caso di assenza ovvero impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, ovvero il membro più anziano di nomina, e, in mancanza, il più anziano di età.

Capo II - Presidente

Articolo 12.

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha legale rappresentanza di "Famiglia Materna", con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione generale di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, nonché redige la relazione da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea dei Patroni.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva e comunque entro 40 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Capo III - Direttore

Articolo 13.

Il Direttore Generale è scelto dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza professionale, su

proposta del Presidente.

Nell'ambito del proprio ruolo, il Direttore Generale ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività della Fondazione, curare l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, definire l'organizzazione degli uffici, la distribuzione del personale, conferire gli incarichi ai responsabili e valutarne i risultati.

Svolge altresì tutte le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV - Patroni

Articolo 14.

I Patroni di "Famiglia Materna" sono distinti in tre categorie:

a) Patrono Fondatore è il Terz'Ordine Francescano, dipendente dalla Provincia di S.Vigilio e i diritti di patrono sono esercitati dal Padre Provinciale, il quale, nelle assemblee può farsi rappresentare da un suo delegato;

b) Patroni Onorari sono coloro che, con eccezionali benemeritenze, favoriscono Famiglia Materna. La loro designazione sarà fatta su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) Patroni Ordinari sono coloro che vengono iscritti dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita domanda di ammissione da indirizzarsi al Consiglio stesso.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Patroni in occasione della successiva convocazione.

I Patroni Ordinari versano una quota annua minima di €10,00 (dieci virgola zero zero), la quale potrà venire aggiornata, anche ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Patrono si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi istituzionali. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Patrono dichiarato escluso, che potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente, entro trenta giorni da tale comunicazione.

L'importo, le modalità e le scadenze dei pagamenti delle quote annuali sono determinate da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione; vengono comunicate ai Patroni in sede di convocazione dell'Assemblea annuale.

Non può rivestire la carica di Patrono colui il quale sia dipendente in servizio della Fondazione.

Articolo 15.

L'Assemblea dei Patroni è convocata per eleggere i consiglieri di amministrazione di propria competenza e per la presentazione della relazione annuale sull'attività di "Fami-

glia Materna".

Ogni Patrono avrà diritto ad un voto e non potrà avere più di una delega di altro Patrono.

I Patroni Ordinari che non saranno in regola con il versamento della quota annuale non potranno votare, né delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Patroni o loro delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante entrambi designati dall'Assemblea all'inizio di ciascuna seduta.

Capo V - Organo di Controllo

Articolo 16.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 3 membri che siano revisori legali, iscritti nell'apposito registro; è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione per espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.

L'organo di Controllo svolge la funzione di revisore legale dei conti, ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro. All'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, fatto salvo comunque l'eventuale rimborso delle spese.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare all'interno dell'Organo di Controllo il componente designato con

deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lettera e) della legge provinciale sulla scuola.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Articolo 17.

L'esercizio finanziario di "Famiglia Materna" ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo annuale, che dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio deve essere verificato dall'Organo di Revisione a mezzo di apposita relazione e quindi depositato presso la sede sociale.

Dal bilancio devono risultare all'attivo i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e gli eventuali proventi relativi ad attività connesse svolte, ed al passivo gli impieghi effettuati.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo ed il bilancio sociale, da depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Il Consiglio di Amministrazione predispose un rendiconto annuale dell'attività di gestione dei contributi provinciali per l'istruzione paritaria, di cui all'art. 76 della Legge provinciale sulla scuola, corredato di apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, redatto e presentato alla struttura provinciale competente secondo le modalità stabilite dall'art. 17, comma 2, del Regolamento di attuazione.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Articolo 18.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Patroni, con il voto favorevole di almeno quattro membri, delibera lo scioglimento, cessazione o estinzione di Famiglia Materna e nomina un liquidatore. Delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare uno o più regolamenti interni, al fine di disciplinare particolari materie oggetto dell'attività di "Famiglia Materna".

Con riferimento alla materia dell'istruzione, il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento interno, al fine di definire gli aspetti educativi, didattici, organizzativi, funzionali e disciplinari connessi alla gestione dell'istituzione scolastica paritaria.

Il regolamento interno dovrà prevedere un organismo espres-

sione della parte istruzione che garantisca a tale parte l'opportuna autonomia, pur nel quadro del soggetto giuridico unitario, che è la Fondazione.

Il regolamento interno dovrà prevedere, ai fini della trasparenza, che le iscrizioni degli alunni siano accolte sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sarà garantita la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica, secondo le modalità stabilite dall'art. 30, comma 4bis, della Legge provinciale sulla scuola e dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento di attuazione emanato con DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

Articolo 19.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 20. Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto resta in carica per il periodo di mandato previsto al momento della nomina.

Firmato: Antonio Planchenstainer - Raffaele Greco (sigillo)